

GRUPPO MUTUIONLINE S.p.A.

CODICE DI INTERNAL DEALING

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato il presente Codice di *Internal Dealing* (il “**Codice**”) volto a disciplinare con efficacia cogente - in conformità a quanto disposto (a) dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**”), (b) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 della Commissione Europea e (c) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea nonché, limitatamente alle disposizioni non in contrasto con la normativa europea, (d) dall’art. 114, comma 7, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e (e) dagli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) - i flussi informativi inerenti alle operazioni elencate al successivo art. 3 (“**Operazioni**”) ed effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai soggetti rilevanti identificati al successivo art. 1 (i “**Soggetti Rilevanti**”), nonché dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti identificate al successivo art. 2 (le “**Persone Strettamente Legate**”).

1. SOGGETTI RILEVANTI

In relazione agli obblighi informativi di cui al presente Codice, si intendono “Soggetti Rilevanti”:

- 1 i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- 2 gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui al n. 1 che precede, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- 3 i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 4 chiunque detenga nella Società una partecipazione pari o superiore al dieci per cento del capitale con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

La lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Presidente della Società, con l'assistenza del Soggetto Preposto indicato al successivo art. 4 del Codice.

2. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.

Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, lettera d), del Regolamento Emittenti si intendono Persone Strettamente Legate, destinatarie anch'esse degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del T.U.F.:

A) il coniuge non separato legalmente o il partner assimilato in alcuni aspetti al coniuge ai sensi del diritto italiano, i figli a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

B) le persone giuridiche, le società di persone e i trust le cui responsabilità di gestione siano rivestite,

da solo o congiuntamente tra loro, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera A);

C) le persone giuridiche direttamente o indirettamente controllate da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera A);

D) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera A);

E) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera A).;

I Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-*octies* comma 10 del Regolamento Emittenti, rendono nota alle Persone Strettamente Legate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute ai suddetti obblighi di comunicazione, condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto del presente Codice. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la lista delle Persone Strettamente Legate ad esso e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della lista delle Persone Strettamente Legate.

La lista delle Persone Strettamente Legate unitamente alla lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l'elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del presente Codice da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1 comunicano alla Società, con le modalità e nei termini precisati ai successivi artt. 4 e 5, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate a loro, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, lettera b), del Regolamento Emittenti si intendono “strumenti finanziari collegati alle azioni” emesse dalla Società:

- A) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- B) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- C) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, indicati dall'art. 1, comma 3, del T.U.F.¹;
- D) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- E) le azioni quotate (nei mercati regolamentati italiani) emesse da società, italiane od estere, controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) ad esse collegati;
- F) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) ad esse collegati.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sugli Abusi di Mercato devono essere altresì notificate:

- 1 la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, salvo il caso in cui la cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- 2 Operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale,

¹ Contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi d'interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; le combinazioni di contratti o di titoli precedentemente indicati.

oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

3 Operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui:

- a. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- b. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
- c. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire Operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

3.2La comunicazione è dovuta per le Operazioni il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia di Euro 5,000.00 (cinquemila) nel corso dello stesso anno solare. La soglia di 5.000 euro è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni come sopra esemplificate.

Il suddetto importo è calcolato sommando le Operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

3.3Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina e non formano, pertanto, oggetto di comunicazione le seguenti operazioni:

A) operazioni di prestito titoli ovvero costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;

B) operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a lui; andranno invece comunicate le operazioni poste in essere tra diversi Soggetti Rilevanti;

C) le transazioni prive di corrispettivo economico (ad es. donazioni ed eredità); andranno invece comunicate le permuta, considerando come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta;

D) le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto/sottoscrizione nonché l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del T.U.F.; andranno invece comunicate le vendite di azioni rivenienti dall'esercizio (contestuale o meno) di tali diritti o dall'assegnazione gratuita;

E) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI – MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.

Il Direttore finanziario e amministrativo della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla CONSOB ed al mercato delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1.

Ciascun Soggetto Rilevante comunica per iscritto al Soggetto Preposto le Operazioni effettuate utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Codice (*Filing Model*), completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

La comunicazione va effettuata al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative:

– inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo:

internaldealing@gruppomol.it

– trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero:

+39. 02.91.390.863

Il Soggetto Rilevante, prima di ogni comunicazione, darà un preavviso telefonico del relativo invio ad uno dei seguenti numeri:

+39.02.83443.301

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta al Soggetto Rilevante, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

Per ogni richiesta di chiarimento in ordine alla compilazione del *Filing Model* allegato, il Soggetto Rilevante potrà contattare il Soggetto Preposto al seguente numero o indirizzo e-mail:

internaldealing@gruppomol.it

5. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI.

5.1 Comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 1 comunicano al Soggetto Preposto della Società le Operazioni di cui al precedente art. 3, con le modalità descritte al precedente art. 4.

Il suddetto importo è calcolato sommando le Operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

La comunicazione dovrà pervenire entro due giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione, ovvero dall'ultima delle Operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 5,000.00 (cinquemila).

Circa il momento di "effettuazione dell'Operazione", non rileva la data di liquidazione bensì il momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie.

Per le Operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui le stesse non derivino da istruzioni impartite dal cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle Operazioni da parte dell'intermediario².

Nessuna segnalazione è dovuta in caso di inesistenza di Operazioni, ovvero in caso di compimento di Operazioni inferiori al suddetto importo di Euro 5,000.00 (cinquemila), fermo restando l'obbligo di comunicazione delle stesse quando il loro importo complessivo raggiunga la soglia di Euro 5,000.00 (cinquemila) entro lo stesso anno solare.

5.2 Comunicazione da parte della Società.

Il Soggetto Preposto provvede a comunicare alla CONSOB ed al pubblico le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, notificate alla Società nel rispetto dei

² Per tali Operazioni è richiesto l'inserimento, nel campo "Note" della Sezione 4 del *Filing Model*, della specifica sigla "SGR".

termini e delle modalità di cui al presente Codice, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto Rilevante.

La comunicazione da parte del Soggetto Preposto, alla CONSOB ed al pubblico, verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, utilizzando l'apposito Schema di comunicazione previsto da CONSOB in Allegato 6 al Regolamento Emittenti (*Filing Model* accluso al presente Codice) e reso disponibile in formato elettronico sul circuito telematico NIS predisposto e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e con le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB 0061330 del 1° luglio 2016, mediante invio del modello compilato, mediante PEC dall'indirizzo gruppomutuonline@legalmail.it, all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

In caso di anomalie nel funzionamento del NIS, ovvero di impossibilità – da parte del Soggetto Preposto – di accedere al circuito, la comunicazione verrà effettuata anche con le seguenti modalità:

- comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., con le modalità stabilite con disposizioni di Borsa Italiana S.p.A.;

- comunicazione ad almeno due agenzie di stampa.

6. DIVIETI E LIMITI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI.

6.1 Ai sensi dell'art 19, paragrafo 11 del Regolamento sugli Abusi di Mercato, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ad essi di compiere Operazioni, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, sulle azioni e sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del presente Codice nei 30 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio, della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi sulla gestione trimestrali della Società (il "**Blocking Period**").

6.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva inoltre la facoltà di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcuni o di tutti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi, di Operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del presente Codice.

6.3 Inoltre, ai sensi dell'art 19, paragrafo 12 del Regolamento sugli Abusi di Mercato e dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 della Commissione Europea, il Consiglio di Amministrazione della Società può consentire deroghe al suddetto divieto nei seguenti casi:

(a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Blocking Period come di seguito precisato.

6.4 Nei casi di cui al precedente art. 6.3 lett. (a), prima di effettuare l'Operazione durante il Blocking Period, la Persona Rilevante richiede alla Società – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute.

La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: (I) la descrizione dell'Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere in via d'urgenza i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

Ricevuta la comunicazione di cui al presente art. 6.4, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra

l'altro, se e in quale misura la Persona Rilevante:

(i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

(ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blocking Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

6.5 Nei casi di cui al precedente art. 6.4 lett. (b), la Persona Rilevante richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 della Commissione Europea – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 della Commissione Europea con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante.

6.6 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 6.4 e 6.5 sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

(i) l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e

(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche Amministratore Delegato della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

6.7 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante in

merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 6.4 e 6.5 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dal presente Codice e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

7. INOSSERVANZA DEL CODICE DI INTERNAL DEALING.

7.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazione - disciplinati dal presente Codice - previsti dall'art. 114 comma 7 T.U.F., nonché delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB (artt. 152-*sexies* – 152-*octies* Regolamento Emittenti) nonché previsti, in generale, dalla normativa pro-tempore vigente, costituisce la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per la quale è prevista l'applicazione, nei confronti dei soggetti indicati nel citato art. 114 comma 7, la sanzione penale ed amministrativa stabilita dagli artt. 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter*, T.U.F. nei confronti di coloro che lo hanno commesso e può in aggiunta dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. n. 231/01 (art. 187-*quinquies*, T.U.F. e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01).

7.2 Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, l'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni descritte nel presente Codice può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.F. in proposito. In particolare, si ricorda che ai sensi dell'art. 193, comma 1-*bis*, T.U.F., in caso di violazione dell'art. 114, comma 7, T.U.F. e della relativa regolamentazione attuativa è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila Euro.

7.3 Infine, i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti o dirigenti della Società che non adempiano

correttamente agli obblighi previsti nel presente Codice sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro agli stessi applicabile. Tali provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti.

7.4 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal presente Codice o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

7.5 Si precisa che la violazione delle disposizioni del presente Codice, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o dalla CONSOB, può in ogni caso costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato al presente Codice, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al mercato precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il Soggetto Preposto invia il presente Codice a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata del presente Codice per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nel presente Codice; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione dello stesso.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Collegate ad essi gli obblighi loro

spettanti ai sensi del presente Codice e conservano copia della notifica.

9. MODIFICHE E ENTRATA IN VIGORE

Il Presidente della Società potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche al presente Codice richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.

Il Codice entra in vigore a far data dal 3 luglio 2016. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione del nuovo Codice sul sito internet di Gruppo Mutuonline S.p.A. al seguente indirizzo [www/gruppomol.it/governance/internal dealing/](http://www.gruppomol.it/governance/internal%20dealing/), ovvero dal diverso giorno previsto dalle norme di legge o di regolamento o dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 3 luglio 2016